# SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL' ART. 23 DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014 PER L' ESERCIZIO

#### ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE TRA I COMUNI DI VOLTERRA E

#### CASTELNUOVO VAL DI CECINA

I Comuni di Volterra e Castelnuovo Val di Cecina rappresentati rispettivamente da Giacomo Santi e Alberto Ferrini, premesso che:

- i Comuni di Volterra e Castelnuovo Val di Cecina rappresentano caratteristiche territoriali ed urbanistiche omogenee e correlazione sotto il profilo funzionale;
- i due Comuni sono dotati di Piani Strutturali, approvati rispettivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 16 ottobre 2007 il primo e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 2 marzo 2004 il secondo, che presentano sostanziali analogie nella lettura del patrimonio o territoriale, nell'impostazione metodologica e negli indirizzi strategici;
- la Legge Regionale n. 65/2014 all'art. 23 disciplina l'esercizio associato delle funzioni di pianificazione territoriale, prevedendo anche forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani strutturali intercomunali;
- sempre la Legge Regionale all'art. 94 disciplina la pianificazione di area vasta, con la finalità di definire politiche di razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, al fine di migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati, all'attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e per la valorizzazione del territorio rurale, alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale e industriale, alla previsione di forme di perequazione territoriale;
- la medesima legge n.65/2014 dispone inoltre all'art. 222 l'obbligo di avviare la formazione di nuovi piani strutturali entro cinque anni dall'entrata in vigore della stessa;

- i Comuni	convenuti i	intendono	pertanto di	i dotarsi di	un unico	Piano Stru	utturale ed all	o scopo hanno
approvato l	lo schema	di conve	nzione per	l'esercizio	associato	del Pian	o Strutturale	Intercomunale
rispettivame	ente con de	liberazione	del Consigl	io Comunale	e di Volterr	ra n	_dele di (	Castelnuovo Va
di Cecina n	del	;						

tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale,

STIPULANO la presente Convenzione

# Articolo 1 - Oggetto della convenzione

I Comuni di Volterra e Castelnuovo Val di Cecina convengono di esercitare in forma associata la redazione del Piano Strutturale intercomunale per il territorio dei due comuni dell'area. Convengono inoltre di predisporre gli atti necessari per la partecipazione alle forme di incentivazione promosse a tale scopo dalla Regione Toscana.

# Articolo 2 Durata dell'esercizio associato

L'esercizio associato finalizzato alla redazione del Piano Strutturale Intercomunale avrà conclusione con l'approvazione del Piano da parte di entrambi i Comuni, salvo quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale o della motivata rinuncia da parte di uno dei Comuni aderenti. In ogni caso la presente convenzione avrà scadenza entro tre anni dalla data di stipula.

# Articolo 3 – Costituzione dell'organo di indirizzo e coordinamento

Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, i due Comuni costituiscono apposito organo di indirizzo politico e coordinamento organizzativo, denominato "Conferenza dei Sindaci" e formato dai Sindaci dei due Comuni o loro delegati.

### Articolo 4 - Norme per il funzionamento dell'organo di indirizzo e coordinamento

La Conferenza dei Sindaci si riunisce su convocazione del Comune capofila, ai sensi del successivo articolo 5, quale Ente responsabile dell'esercizio associato ogni qualvolta le esigenze di comunicazione, decisione, indirizzo e coordinamento lo richiedano. La conferenza come sopra costituita si esprime sugli indirizzi, sulle spese, sull'organizzazione e su ogni altro argomento attinente la pianificazione territoriale all'unanimità dei suoi componenti. L'attività della Conferenza dei Sindaci è coadiuvata operativamente dai Responsabili delle strutture tecniche comunali e dal responsabile/coordinatore dell'attività dell'Ufficio di Piano.

#### Articolo 5 - Ente responsabile dell'esercizio associato

Ai soli fini previsti dalla Legge Regionale n. 65/2014 per la formazione dei Piani Strutturali Intercomunali, si conviene che l'Ente responsabile dell'esercizio associato è individuato nel Comune di Volterra, che mantiene il ruolo fino alla scadenza della presente convenzione, assumendo le competenze previste all'art. 23 della legge regionale.

#### Articolo 6 - Costituzione dell'Ufficio di Piano

Per il conseguimento della finalità di cui all'articolo 1, i due Comuni costituiscono l'Ufficio Associato di Piano; il suo funzionamento è garantito mediante l'assegnazione di personale a tempo pieno o a tempo parziale degli Enti aderenti alla presente convenzione, il quale rimane dipendente dell'Amministrazione concedente, con i connessi obblighi di legge (adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi). L'ufficio di Piano inoltre potrà essere coadiuvato da risorse esterne in funzione di supporto e/o collaborazione, nel numero e con atti condivisi nella prima Conferenza di cui all'art. 3. L'Ufficio di Piano avrà sede negli spazi messi a disposizione del Comune di Volterra.

# Articolo 7 - Coordinatore dell'Ufficio di Piano

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano è nominato dal Comune di Volterra in qualità di Ente responsabile, in accordo con il Comune di Castelnuovo Val di Cecina. Il coordinatore, oltre a partecipare alla Conferenza secondo quanto previsto all'art. 4, può essere nominato responsabile dell'Ufficio e provvede alle seguenti attività: coordina l'attività dei componenti dell'Ufficio, tiene i contatti con le amministrazioni convenzionate, attua le decisioni ed i provvedimenti organizzativi conseguenti le decisioni della Conferenza dei Sindaci impartendo le necessarie direttive ai componenti dell'Ufficio per la redazione di determinazioni, delibere ed ogni altro atto necessario per l'esercizio dell'attività.

#### Articolo 8 – Risorse per la gestione associata e criteri di ripartizione delle spese

Per le attività dell'Ufficio di Piano i Comuni si impegnano ad inserire nei propri bilanci di previsione le somme di propria competenza. Il costo complessivo per il finanziamento dell'ufficio verrà ripartito tra i Comuni aderenti in base a quanto deciso all'unanimità dalla Conferenza dei Sindaci. In linea generale le spese necessarie per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale, con esclusione delle spese per il personale dipendente di ciascun Ente assegnato all'Ufficio di Piano e per l'uso di locali ed attrezzature in possesso degli Enti convenzionati, saranno ripartite per il 50% sulla base dell'estensione territoriale dei singoli comuni e per l'altro 50% sulla base della popolazione residente alla data del censimento 2011. Eventuali studi specifici di settore necessari per aspetti riguardanti esclusivamente l'ambito territoriale di uno dei due Comuni saranno a totalmente carico di quest'ultimo.

#### Articolo 9 – Recesso dalla convenzione

I Comuni aderenti possono recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. Il recesso non da diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute per l'attività di cui all'articolo 1, che dovranno essere coperte, per la parte di competenza, per tutti gli impegni presi fino alla data di recesso, anche se le attività relative fossero ancora in corso.

# Articolo 10 - Scioglimento consensuale dalla convenzione

La Conferenza dei Sindaci può, in ogni momento, decidere lo scioglimento consensuale dalla presente convenzione. Con la decisione di scioglimento, la Conferenza decide il consuntivo delle spese e la loro definitiva ripartizione tra gli Enti associati, che si impegnano a rimborsare le eventuali partite debitorie. Con la stessa decisione, la Conferenza dispone l'assegnazione ai singoli Enti associati dei beni di uso, mobili ed immobili, eventualmente acquisiti con il concorso economico comune.

#### Articolo 11 - Regolamenti applicabili

Fatte salve le disposizioni di legge relative alla disciplina degli Enti locali, dei contratti di lavoro, degli appalti, della pianificazione urbanistica e di qualsiasi altra norma di legge applicabile all'attività tecnico-amministrativa, per il raggiungimento delle finalità della presente convenzione e per lo svolgimento delle attività relative, si applicano i regolamenti interni del Comune responsabile dell'esercizio associato.

Il Sindaco del Comune di Volterra Giacomo Santi	
Il Sindaco del Comune di Castelnuovo Val di Cecina Albe	erto Ferrini